


## Libretto d'impianto. Al via le nuove regole per la climatizzazione

05.06.2014



Dallo scorso 1 giugno è fatto obbligo di redigere il nuovo libretto di impianto per tutti i sistemi di climatizzazione, estiva e invernale..  
Proviamo ad analizzare in sintesi le principali novità.

Il Libretto di un impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva deve essere compilato per qualsiasi potenza e deve essere tenuto a cura del responsabile dell'impianto.

Le schede del Libretto devono essere compilate dagli installatori e/o manutentori abilitati ai sensi del D.M. n. 37/2008 e se l'impianto contiene F-gas per la compilazione della scheda 11.2 "Macchine frigo/pompe di calore", o per la verifica delle perdite di F-gas, devono essere certificati ai sensi del D.P.R. n. 43/2012. I Rapporti di efficienza energetica devono essere compilati per gli impianti termici di climatizzazione invernale con una potenza utile nominale maggiore di 10 kW e per gli impianti di climatizzazione estiva con una potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria.

Se l'impresa svolge attività di installazione o di manutenzione straordinaria di apparecchi di condizionamento e refrigerazione rientranti nell'ambito di applicazione del DM n. 37/2008 deve essere abilitata all'esercizio delle attività di cui alla lettera c) dell'art. 1. Per le apparecchiature contenenti 3 kg o più di F-gas c'è l'obbligo di compilare il Registro delle apparecchiature. Indicativamente, un'apparecchiatura che contiene 3 kg di F-gas ha una potenza termica di circa 27-28 kW.

Nel caso della compilazione del Rapporto di controllo di efficienza energetica di un cosiddetto gruppo frigorifero (allegato III del D.M. 10/2/2014), il manutentore deve essere qualificato ai sensi del D.M. n. 37/2008 e certificato ai sensi del D.P.R. n. 43/2012. In mancanza del Registro dell'apparecchiatura la verifica deve essere effettuata da persone qualificate ai sensi del D.P.R. n. 43/2012.

Per verificare se l'apparecchiatura che si installa o di cui si fa la manutenzione è soggetta al D.P.R. n. 43/2012 bisogna controllare se contiene i suddetti F-gas. Entro il 31 maggio di ogni anno l'operatore/proprietario deve inviare la comunicazione all'Ispra se l'apparecchiatura contiene 3 kg o più di F-gas. Sono soggetti interessati al D.P.R. n. 43/2012 gli operatori (ovvero i proprietari) di apparecchiature/sistemi contenenti gas fluorurati i quali si possono avvalere di personale tecnico e imprese certificate per:

- prevenire le perdite di talune apparecchiature e/o riparare prima possibile nel caso di perdite rilevate;
  - installare ed effettuare la manutenzione o la riparazione;
- recuperare gas fluorurati durante le operazioni di manutenzione o riparazione e prima dello smaltimento definitivo dei prodotti e delle apparecchiature;
  - controlli regolari di talune apparecchiature per la verifica delle perdite;
  - tenuta e compilazione del registro per talune apparecchiature;
  - installazione di sistemi di rilevamento delle perdite in talune applicazioni.

Pertanto, l'iscrizione al cosiddetto Registro F-gas e l'ottenimento della certificazione in base al D.P.R. n. 43/2012 sono elementi aggiuntivi e necessari per installare impianti contenenti F-gas. Se l'impresa svolge attività non regolamentate dal DM n. 37/2008 (per esempio, per esempio nel caso di interventi di riparazione o manutenzione ordinaria) non deve essere preliminarmente abilitata in base a tale normativa.